

**Norme & Tributi**

# per il 730 precompilato: aggiornato il calendario

**Dichiarazioni 2023**

Con il rinvio al 22 febbraio per le spese sanitarie slittano le opposizioni

Nel Milleproroghe il rinvio al 31 marzo per i bonus in condominio

**Marcello Tarabusi**

Più tempo per gli operatori interessati e i professionisti che li assistono per l'invio dei dati per la precompilata 2023. Da un lato, la proroga della scadenza per l'invio dei dati di spesa sanitaria. Dall'altro lato, con il decreto Milleproroghe lo slittamento al 31 marzo dei termini per le opzioni di cessione dei bonus edilizi e per la comunicazione degli amministratori di condominio.

Il provvedimento delle Entrate del 15 febbraio ha disposto - seppure a termine scaduto - la proroga al 22 febbraio del termine per l'invio dei dati di spesa sanitaria, che andavano trasmessi entro il 31 gennaio.

Si tratta, in particolare, delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2022 per la generalità degli operatori sanitari: strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie, medici, odontoiatri e altri iscritti negli albi dei professionisti sanitari, compresi i soggetti iscritti negli elenchi speciali a esaurimento previsti dalla riforma Lorenzin.

Per gli ottici è entrata in vigore a fine 2022 una nuova modalità di iden-

tificazione degli obbligati sulla base del codice Ateco: proprio una associazione di categoria di tali professionisti ha sollecitato un differimento.

A seguito della proroga di 22 giorni, slittano in avanti anche i corrispondenti termini per l'opposizione del contribuente all'utilizzo dei dati di spesa sanitaria da parte dell'Agenzia.

Il diritto di opposizione, se non è stato esercitato al momento di sostenimento della spesa (nel qual caso il sanitario non ha trasmesso i dati nemmeno al sistema Ts), si può anche esercitare in un momento successivo per le spese già trasmesse al sistema Ts, chiedendo che i dati non siano resi disponibili all'agenzia delle Entrate.

In particolare, l'opposizione si può esercitare:

- per la totalità, oppure una o più tipologie di spesa già presenti a sistema, mediante una comunicazione (a mezzo e-mail, telefono o accesso di persona), normalmente entro la scadenza per la trasmissione dei dati da parte degli operatori sanitari; per il 2022 la nuova scadenza slitta quindi al 22 febbraio, in corrispondenza del nuovo termine prorogato per l'invio da parte degli operatori sanitari;

- dopo tale scadenza è prevista una finestra temporale di un mese, durante la quale il cittadino, accedendo tramite Ts-Cns o Spid all'area riservata del sistema Ts, può consultare l'intero elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione. La finestra temporale originaria era prevista dal 9 febbraio all'8 marzo 2023. Per effetto della proroga di 22 giorni, la scadenza si sposta al periodo dal 3 marzo al 30 marzo.

Prorogato anche il termine entro il quale, ai fini dell'elaborazione della

dichiarazione dei redditi precompilata, il sistema Tessera sanitaria mette a disposizione dell'agenzia delle Entrate tutti i dati consolidati delle spese sanitarie dei cittadini. L'originaria scadenza del 9 marzo è stata prorogata, per l'anno 2023, al 31 marzo.

La proroga vale, certamente, per tutti coloro che non avevano ancora provveduto all'invio, che quindi potranno trasmettere i dati entro mercoledì 22 febbraio. Ma anche tutti coloro che hanno già trasmesso i dati, ma in ritardo rispetto alla scadenza originaria del 31 gennaio, vedono la loro violazione sanata dalla proroga, e non potranno quindi essere sanzionati.

Infine, tutti coloro che hanno già inviato i dati, anche entro la scadenza originaria del 31 gennaio, potranno correggere eventuali errori contenuti nel file trasmesso annullando l'invio e provvedendo a una nuova trasmissione entro la medesima data del 22 febbraio.

Le modifiche al decreto Milleproroghe approvate dal Senato (per cui si attende ora il via libera definitivo da parte della Camera) prevedono, inoltre la proroga dal 16 al 31 marzo per:

- a) la comunicazione del contribuente per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative ai bonus edilizi sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue delle spese 2020 e 2021;

- b) la comunicazione dell'amministratore di condominio per gli interventi effettuati nel 2022 sulle parti comuni di edifici residenziali.

**ntplusfisco.ilssole24ore.com**

La tabella con le scadenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+FISCO**  
**Opzione trasferimento agevolato per i terreni agricoli inutilizzati**  
La legge 197/22 riapre al trasferimento di terreni e fabbricati non

utilizzati a condizioni vantaggiose.  
di **Alessandra Caputo** e **Marcello Valentini**  
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

# Soa e bonus edilizi: per i contratti 2022 l'obbligo scatta a gennaio

**Grandi cantieri**

Secondo l'agenzia Entrate non c'erano vincoli già al momento della firma

**Giuseppe Latour**

I contratti firmati nel 2022, quando la norma era già in vigore, non dovranno rispettare il requisito Soa (l'attestazione tipica dei lavori pubblici) al momento della firma. Per questi l'obbligo scatta dal primo gennaio del 2023. Esattamente come auspicato pochi giorni fa in una lettera inviata dal Consiglio nazionale dei commercialisti al Governo. Si sbloccano, così, le procedure di cessione relative alle spese effettuate l'anno scorso, rimaste per qualche settimana nell'incertezza. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata ieri mattina.

La questione parte dalla formulazione molto intricata dell'articolo 10-bis, comma 1, del Dl. n. 21/2022, in vigore dal 21 maggio del 2022, che introduce per i cantieri sopra i 516mila euro l'obbligo di affidare i lavori a imprese con la Soa per ottenere i bonus edilizi. Questo obbligo, però, entrava in vigore attraverso una serie di passaggi intermedi. Rispetto a uno di questi, una linea restrittiva ipotizzava che, già per i contratti firmati dopo il 21 maggio 2022, andasse almeno avviata la procedura per ottenere la Soa.

«Secondo un'interpretazione sistematica della norma - spiega la ri-

sposta delle Entrate - che tenga conto del fatto che l'onere della "condizione Soa" decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Dl. n. 34 del 2020, possano acquisire la "condizione Soa" entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto». Quindi, chi ha firmato i contratti l'anno scorso e ha cantieri in esecuzione ancora adesso non doveva rispettare i paletti legati alla Soa nel 2022, ma sarà sufficiente che li rispetti quest'anno, a partire da gennaio.

La risposta, infine, ricorda che «a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa». Dal primo luglio, insomma, servirà l'attestazione vera e propria e non sarà più sufficiente avere avviato la procedura.

Dai commercialisti arriva soddisfazione per il chiarimento. Il presidente dell'Ordine, Elbano de Nuccio, esprime apprezzamento per la disponibilità nel fornire una rapida risposta che ha recepito le tesi avanzate dal Consiglio nazionale al fine di chiarire il contesto applicativo di una norma che ha generato molti dubbi applicativi». Anche se ora restano diverse domande alle quali rispondere sul nuovo adempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Donazione tramite trust, tutelati i legittimari

**Cassazione**

Il caso del conferimento di beni da trasferire post mortem

**Angelo Busani**

Il trust istituito con la finalità di attribuire ai beneficiari, dopo il decesso del disponente, il patrimonio apportato da quest'ultimo, è da qualificare come donazione indiretta. Quindi la tutela dei diritti dei legittimari del disponente, che siano pregiudicati dall'istituzione del trust, è realizzata con l'esercizio dell'azione di riduzione verso gli apporti effettuati dal disponente al trust.

Si tratta di stabilire chi sia il legittimato passivo dell'azione di riduzione. Secondo l'ordinanza di Cassazione 5073/2023:

a) se il trustee abbia già eseguito il programma del disponente ed esercitato, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, l'azione di riduzione va rivolta nei confronti dei beneficiari;

b) qualora invece il trust sia ancora "in fase di esecuzione", non essendosi esaurito il programma destinatorio, con la conseguenza

**I giudici precisano chi è il legittimato passivo dell'azione di riduzione**

che il trustee è ancora titolare del patrimonio vincolato in trust, è ragionevole ammettere l'esercizio dell'azione di riduzione nei confronti dello stesso trustee; c) si deve però reputare il beneficiario come legittimato passivo anche nel caso del trust non ancora completamente eseguito, qualora sia certa l'individuazione del beneficiario (perché, in ipotesi, già effettuata dal disponente), essendo solo stato differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario, dato che, in tal caso, il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario; d) resta invece ferma la legittimazione passiva del trustee, oltre che nei cosiddetti trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari (si pensi ad un trust genericamente destinato a favore dei poveri di una città), nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione, dovendosi contemperare la certezza dell'esistenza di una liberalità lesiva, con l'incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario.

Così decidendo, la Cassazione rigetta la tesi secondo cui sarebbe la nullità la sanzione appropriata, a tutela dei diritti dei legittimari, per il caso del trust discrezionale che non abbia ancora consentito l'individuazione dei beneficiari (con la chiara evidenza di coloro che debbano subire l'azione di riduzione) ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario.

La nullità sarebbe invero un rimedio eccessivo, per molte ragioni: l'azione sarebbe proponibile da chiunque vi abbia interesse (mentre la riduzione compete solo ai legittimari che asseriscono la lesione della loro legittima), sarebbe imprescrittibile e travolgerebbe l'apporto al trust nella sua interezza e, dunque, non solo nei limiti necessari a integrare la legittima, con il risultato di vanificare la volontà del disponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Reddito di cittadinanza e assegno unico, la Ue contro le discriminazioni

**Welfare**

Sul requisito della residenza da dieci anni attese la Corte di giustizia e la Consulta

— Continua da pagina 23

Va ricordato anche che pochi mesi fa il Tribunale penale di Napoli ha inviato alla Corte di giustizia due ordinanze di rinvio con le quali ha chiesto ai giudici Ue di pronunciarsi sulla compatibilità con la direttiva 2003/109 disciplinante i «soggiornanti di lungo periodo», sia della condizione di residenza di dieci anni, sia della sanzione penale prevista dall'articolo 7 del Dl. 4/2019 per chi sottoscrive una falsa dichiarazione di risiedere in Italia da più di dieci anni.

È evidente che se la Corte, come sarà inevitabile visti i tantissimi precedenti giurisprudenziali di identico tenore, dichiarerà la contrarietà al diritto Ue della norma legislativa "principale" (il requisito della residenza di dieci anni), la stessa dichiarazione di incompatibilità con il diritto Ue travolgerà anche la norma legislativa "accessoria" che prevede la sanzione per violazione della prima (C-338/04). La sentenza della Corte di giustizia in queste due cause pregiudiziali (C-112 e C-223/22) è attesa entro quest'anno e sicuramente precederà la sentenza di condanna dello Stato italiano al termine del procedimento di infrazione. Infatti, dopo la lettera di messa in mora la Commissione dovrà notificare al Governo italiano un parere motivato e se quest'ultimo non si conformerà al suddetto parere entro due mesi, la Commissione dovrà presentare ricorso contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia.

L'emanazione di una sentenza di

condanna ex articolo 258 del Trattato Ue sarà utile perché qualora lo Stato italiano non eseguisse questa prima pronuncia dei giudici Ue - esecuzione consistente nella semplice soppressione della condizione dei dieci anni di residenza - la Commissione potrebbe adire la Corte con un secondo ricorso che potrebbe sfociare in una seconda sentenza di condanna ex articolo 260 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di molti milioni di euro. Se poi il Governo italiano rifiutasse di pagare la sanzione irrogata dalla Corte Ue, la Commissione potrebbe procedere all'esecuzione forzata del credito Ue tramite compensazione ex articolo 102 del regolamento finanziario 2018/1046, vale a dire decurtando di un importo equivalente un qualsiasi finanziamento Ue concesso allo Stato italiano.

Va ricordato che le sentenze della Corte di giustizia hanno effetto retroattivo e pertanto fin dall'emanazione della prima sentenza pregiudiziale prevista per quest'anno saranno illegittimi tutti i provvedimenti dell'Inps aventi a oggetto il rifiuto ex ante o la revoca esposta ai beneficiari che l'avevano già ottenuto, del Rdc per mancanza del requisito illegittimo della residenza in Italia per dieci anni. Inoltre, tutti i processi penali per violazione dell'articolo 7 del Dl. 4/2019 si concluderanno necessariamente con un'assoluzione (ordinanza di rinvio del Tribunale di Napoli).

Infine, "il colpo di grazia" alla condizione di residenza di dieci anni potrebbe venire dalla Corte costituzionale la quale, adita dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza di rinvio del 30 maggio 2022 (causa 943/2021), potrebbe dichiarare incostituzionale l'articolo 2.1.a del Dl. 4/2019 per violazione dell'articolo 117 della Costituzione quale conseguenza diretta della violazione delle precitate quattro disposizioni di diritto Ue.

— **Enrico Traversa**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il divario fra le competenze richieste dall'impresa e quelle offerte da chi cerca un'occupazione rischia di allargarsi: la formazione aziendale diventa fondamentale per colmare questo gap. Scopri tutti i percorsi formativi e tutte le informazioni nella nuova guida del Sole 24 Ore.

**GUIDA ACADEMY ITALIA VOL. 1 è in edicola giovedì 23 febbraio**  
**GUIDA ACADEMY ITALIA VOL. 2 è in edicola giovedì 2 marzo**  
**CON IL SOLE 24 ORE A 1€\***



Inquadra il Qr code e scopri tutte le guide



\*Oltre al prezzo del quotidiano. Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a 1€.

Per maggiori approfondimenti, abbonati a **sole24ore.com/abbonati**

Tutti i supplementi sono a disposizione gratuitamente via web o app per gli abbonati al Sole 24 Ore digitale.